

# RASSEGNA GIURIDICA PEDEMONTANA

VIGILANT  
IBVS\*NON  
DORMIEN  
TIBVS\*\*\*\*  
IVRA\*SVC  
CVRRVNT

Resp. - Avv. Antonio Sartoris - CUNEO - C.so Nizza 36 - Tel. 0171/692155 - Aut. Trib. Cuneo n. 206 del 1966 - E-mail juris@multiwire.net

Pubblicazione stampata con il patrocinio del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cuneo e la collaborazione dell'AIGA - Sezione di Cuneo

## TRIBUNALE CIVILE DI CUNEO

### **Unione Europea - aiuti comunitari - terreni agricoli - ritiro di seminativi dalla produzione - indebito percepimento - sanzioni amministrative**

L. 24 novembre 1981 n. 689 art. 3

L. 23 dicembre 1986 n. 898 art. 2

L. 23 dicembre 1986 n. 898 art. 3

D.M 09 aprile 1992 n. 281 art. 4

La violazione amministrativa prevista dagli art. 2, commi 1 e 2, e 3, comma 1 legge 23 dicembre 1986 n. 898 (indebita percezione di aiuti comunitari per ritiro di terreni seminativi) è sanzionata, in ossequio al principio generale di cui all'art. 3 della legge n. 689 del 1981 a titolo di dolo o di colpa.

Ne consegue che la sanzione è prevista solo nell'ipotesi in cui il terreno che si assume messo a riposo sia utilizzato per scopi diversi e che la modifica sia dovuta a una condotta dolosa o colposa del beneficiario e non quando il mancato rispetto della destinazione sia riconducibile a forza maggiore.

Tale scriminante viene in essere anche quando il terreno, essendo area soggetta ad interventi espropriativi, sia oggetto di bonaria cessione da parte del proprietario alla cooperativa edilizia che avrebbe attuato i suddetti interventi.

(Tribunale di Cuneo, Sez. civile, 5 febbraio 2003 n.45 - Dott. A. Tetamo)

### **Revocatoria (azione) - condizioni e presupposti (esistenza del credito, eventus damni, consilium fraudis et scientia damni) - vendita contestuale di una pluralità di beni da parte del debitore - pregiudizio patrimoniale - consapevolezza del debitore e del terzo - sussistenza in re ipsa.**

Art. 2901 c.c.

Nel caso in cui il debitore disponga del suo patrimonio mediante vendita contestuale di una pluralità di beni, l'esistenza e la consapevolezza sua e dei terzi acquirenti del pregiudizio patrimoniale che tali atti recano alle ragioni del creditore ai fini dell'esercizio da parte di quest'ultimo dell'azione pauliana, sono "in re ipsa" (Cass. 99/6248; 98/6676).

(Nel caso di specie si trattava, ex art. 2901 c.c., di dichiarare l'inefficacia nei confronti del terzo creditore di un atto di compravendita immobiliare con il quale il debitore aveva alienato ad una S.a.s. due fabbricati di civile abitazione che non risultavano tra loro collegati da alcun rapporto pertinenziale che potesse giustificare l'unicità del negozio. A soccorso di tale ragione il Giudice ha rilevato che la società *de quo* veniva costituita tra due amiche del debitore soltanto due mesi prima della stipula del contratto di compravendita; che la medesima società risultava priva di attività e dipendenti; che il progetto imprenditoriale della stessa non ha avuto neppure un principio di realizzazione ed infine che il debitore conservava la propria abituale ed effettiva dimora in uno dei due immobili compravenduti).

(Tribunale di Cuneo, Sez. civile, 25 gennaio 2003, n. 34 - Dott. A. Tetamo).

### NOTA a cura del redattore della massima

Ricordando alcune decisioni della Suprema Corte (cfr. ad es. Cass.89/987; 96/2303; 95/11518; 99/1054) si può tentare di schematizzare il principio dell'azione revocatoria di cui all'art. 2901 c.c. nel seguente modo:

a) il requisito della conoscenza da parte del terzo del pregiudizio arrecato dall'atto, è integrato ogni qualvolta sia fornita la prova della consapevolezza in capo al terzo che, mediante l'atto di disposizione, il debitore diminuisca il proprio patrimonio e quindi la garanzia spettante ai creditori ex art.2740 c.c.;

b) si prescinde dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela la revocatoria viene proposta, essendo sufficiente che la consapevolezza investa la riduzione del patrimonio del debitore in danno dei creditori complessivamente considerati;

c) non è affatto necessaria l'intenzione del terzo di nuocere ai creditori del proprio dante causa né la collusione tra debitore e terzo;

d) la scientia damni del terzo può essere desunta anche da presunzioni gravi, precise e concordanti.

### **Danni valutazione e liquidazione con criteri equitativi - danno da fatto illecito extracontrattuale - liquidazione "per equivalente" - risarcimento del mancato guadagno - ammissibilità - condizione - causa del mancato guadagno - prova - criteri presuntivi ed equitativi - ammissibilità - criterio della attribuzione degli interessi ad uno stesso titolo stabilito - interessi - calcolo.**

Art. 1588 c.c.

Art. 1589 c.c.,

Al danneggiato, oltre alla somma che costituisce l'equivalente monetario del bene perduto, secondo i limiti e nel rispetto del principio stabilito dall'art. 1588 del codice civile, spetta il risarcimento del danno da ritardo e cioè il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento, la cui prova può essere data e riconosciuta dal giudice anche mediante criteri presuntivi ed equitativi e quindi anche mediante l'attribuzione degli interessi, ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze obiettive e soggettive inerenti alla prova per il mancato godimento - nel tempo - del bene o del suo equivalente in denaro (Cass. Civ. S.U. 17 febbraio 1995 n. 1712).

(Nel caso di specie il giudicante ha ritenuto equo - tenuto conto di tutti gli elementi evidenziati della Suprema Corte nella sentenza citata, ed al fine di evitare la locupletazione stigmatizzata nella citata pronuncia - applicare, sulle somme rivalutate, un tasso inferiore a quello legale tempo per tempo in vigore, nella misura ridotta del 20 %, con decorrenza dalla data del sinistro sino alla data della decisione).

(Tribunale di Cuneo, Sez. civile, 14 gennaio 2003, n. 10 - Dott. M. Pisanu).

### **Opposizione avverso ordinanza ingiunzione - misure di prevenzione antimafia e riciclaggio - accertamento - contestazione - decorrenza del termine**

L. 24 Novembre 1981, n. 689 - artt. 13 ss.

D.L. 3 maggio 1991, n. 143 - artt.3 ss

Deve essere attribuita natura di accertamento ex art. 13 L. 689/81 ( e non di contestazione ex art. 14 L. 689/81) alla segnalazione operata dalla Guardia di Finanza alla P.A. (nella specie il Ministero dell'Economia e delle Finanze) nell'ambito del procedimento disciplinato dal D.L. 3 maggio 1991, n. 143 ( Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio).

Ciò in considerazione del contenuto che tale atto deve presentare (individuazione delle operazioni, indicazione dei soggetti, individuazione degli istituti di credito coinvolti e ragioni poste a base della segnalazione) e della diversità ontologica sussistente tra tale atto (di competenza degli organi addetti al controllo e degli ufficiali e agenti di Polizia Giudiziaria ex art. 13 L. 689/81) e quello di contestazione (di competenza della P.A. ex art. 14 L. 689/81). Non potendo sotto alcun profilo tali momenti coincidere, ne consegue che il termine di giorni 90 previsto dall'art. 14 L. 689/81, entro il quale la P.A. deve procedere alla contestazione, decorre dal completamento delle attività di accertamento e non dalla ricezione degli atti di indagine da parte della stessa (diversamente dal caso previsto dal comma 3 dello stesso articolo, disciplinante la trasmissione degli atti all'autorità competente "con provvedimento dell'autorità giudiziaria")

(Tribunale di Cuneo, Sez. Civile, 17 gennaio 2003, n. 16 – Dott. A. Tetamo)

#### NOTA a cura del redattore della massima

La sentenza in esame affronta alcune problematiche di ordine sostanziale e procedurale relative al D.L. 3 maggio 1991, n. 143 convertito con modificazioni nella L. 5 luglio 1991, n. 197, riguardante i "Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e di titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopi di riciclaggio".

Tale complesso normativo si pone, da un lato, l'obiettivo di fornire strumenti allo scopo di contrastare le possibilità di penetrazione e di corruzione del sistema creditizio e finanziario, dall'altro quello di soddisfare le esigenze di tutela del risparmiatore nelle sue scelte di allocazione del risparmio (per tali considerazioni e per un commento generale sulla legge si veda l'analisi di Belfiore in Commentario breve alle leggi penali complementari, a cura di Palazzo e Paliero, Padova, 2003, 595 ss.), tramite la previsione di un generale dovere di segnalazione posto in capo a soggetti intermediari abilitati all'effettuazione di operazioni di trasferimento di capitali, qualora queste (sulla base di criteri stabiliti dalla stessa legge) possano fare presumere una diretta connessione con la commissione di uno dei delitti previsti dagli artt. 648 bis (Riciclaggio) e 648 ter (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) del codice penale.

Più specificamente sono tre le tipologie di obblighi, che si concretizzano in un obbligo di identificazione dei soggetti che compiono operazioni di importo superiore a Euro 10.329,14 e dei soggetti che per qualsiasi importo aprano conti, depositi o altri rapporti continuativi, anche al portatore; in un obbligo di registrazione dei dati acquisiti in un archivio unico informatico ed in un obbligo di segnalazione di operazioni "sospette".

La sentenza in oggetto, riguardante l'opposizione ad una sanzione amministrativa erogata dal Ministero dell' Economia e delle Finanze per l'omessa segnalazione delle operazioni di cui sopra, descritte dall'art. 3 della legge citata, affronta in realtà il problema procedurale della differenza sussistente tra il momento dell'accertamento e quello della contestazione della violazione (artt. 13 e 14, Legge 689/81), non entrando quindi nel merito delle ragioni esposte da parte ricorrente ma non mancando neppure di fornire alcune indicazioni di ordine sostanziale.

L'iter argomentativo muove infatti dalla necessità di riconoscere alle segnalazioni effettuate (nel caso specifico dalla Guardia di Finanza) natura di accertamento, in virtù del contenuto che tale atto presentava, idoneo a consentire un'immediata contestazione dell'illecito da parte della P.A., sia sotto un profilo oggettivo, sia sotto un profilo soggettivo (poiché consentiva l'immediata individuazione dell'istituto di credito

nel quale esso si sarebbe verificato, nonché la data delle operazioni sospette).

Tale momento di accertamento si pone dunque come necessariamente differente da quello della contestazione sia dal punto di vista ontologico (relativo anche alla competenza a porre in essere le due attività: gli organi addetti al controllo e gli Ufficiali Agenti di P.G. per l'accertamento, la P.A. per la contestazione) sia sotto un profilo temporale (essendo logicamente l'accertamento un fatto prodromico alla contestazione).

Da ciò ne deriva che, non versando il fatto concreto esaminato nell'ipotesi di cui all'art. 14 comma 3 legge 689/81 riguardante la trasmissione degli atti relativi alla violazione all'autorità competente (nel qual caso il termine di 90 giorni per procedere alla contestazione decorre dalla ricezione da parte della stessa degli atti), ma nel comma 2 dell'art. 14, tale termine decorre dal completamento dell'attività di accertamento, non potendo lo stesso rimanere di fatto lasciato, in primis per ragioni di certezza, nell'assoluta disponibilità della P.A..

## **Contratto di viaggio**

### **Risarcimento danni – legittimazione passiva ad agire – sussistenza**

Art. 81 c.p.c.

La legittimazione passiva consiste nella mera coincidenza soggettiva tra colui nei cui confronti è proposta la domanda e colui che nella domanda stessa è affermato titolare passivo del diritto, risolvendosi nel diritto ad ottenere una decisione nel merito. Conseguentemente, la legittimazione (passiva) ad agire in senso tecnico, indispensabile condizione dell'azione che deve essere riconosciuta a colui che semplicemente si afferma titolare passivo del diritto fatto valere, non deve essere confusa con l'effettiva titolarità passiva sostanziale del diritto azionato.

(Nel caso di specie, le affermazioni dell'attrice erano sin dall'origine, del tutto univoche nell'identificare la parte che veniva convenuta in giudizio con il titolare, dal lato passivo, del diritto fatto valere. Risulta quindi chiara la sicura sussistenza della legittimazione passiva della convenuta). Costituisce questione completamente diversa, invece, quella relativa all'accertamento del corrispondente obbligo in capo alla convenuta di risarcire il danno lamentato.

(Tribunale di Cuneo, Sez. civile, 20 gennaio 2003, n. 24 – Dott. M. Pisanu)

## **Contratto di viaggio**

### **Responsabilità dell'organizzatore e del venditore – insussistenza – risarcimento danni**

Art. 2052 c.c.

D. Lgs. 13 marzo 1995 n. 111 art. 15

Convenzione di Bruxelles, 23 aprile 1970 (CCV), resa esecutiva con L. 27 dicembre 1977 n. 1084

Il tour operator che ha venduto un pacchetto turistico, risponde dei danni eventualmente derivati alla persona del viaggiatore, soltanto nel caso in cui i danni in questione siano derivati dall'inadempimento delle prestazioni specificamente oggetto del pacchetto venduto (es: incidenti occorsi ai mezzi di trasporto predisposti ed utilizzati, pessima igiene dell'albergo sede del soggiorno, somministrazione di alimenti avariati, etc.). Né può ravvisarsi in capo al tour operator un generale obbligo di protezione che non risulti essere stato specificamente pattuito tra le parti. (Nel caso di specie il Tribunale ha respinto la richiesta di risarcimento danni di una signora che lamentava essere stata morsiata da una scimmietta di proprietà della struttura alberghiera ospitante).

(Tribunale di Cuneo, Sez. civile, 20 gennaio 2003, n. 24 – Dott. M. Pisanu).

La decisione è stata confermata in appello con sentenza del 18 ottobre 2004.

---

Redazione a cura dell'Avv. Riccardo Sartoris

Hanno collaborato alla redazione del presente numero

Dott.sa Sabina Cabutti, Dott. Fabrizio Comino, Dott. Igor Dalle Molle, Dott. Alessandro Martines.